

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI
PROFESSIONISTI IN AMBITO HSE**

Rev.	Data	Motivazione	Convalida	Approvazione
3	26.06.2025	Adeguamento a Circolare ACCREDIA N° 25/2025	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
2	03.04.2025	Revisione generale per adeguamento nuova normativa	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS, che opera quale organismo di certificazione del personale, e le persone fisiche che richiedono la certificazione volontaria di terza parte delle proprie competenze in qualità di Professionista in ambito HSE.

La certificazione si applica alla persona fisica che ne fa richiesta; non è quindi applicabile ad aziende/organizzazioni.

Per lo svolgimento dell'attività di certificazione, CEPAS effettua, a propria scelta, la valutazione diretta dei candidati oppure si avvale di Organismi di Valutazione esterni da essa selezionati, qualificati e approvati, secondo Procedura PG70, in quanto provvisti di adeguati locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività tenuti sotto controllo da parte di CEPAS. Può essere approvato un numero illimitato di organismi di valutazione.

2. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Il Professionista in ambito HSE è colui che, in possesso di adeguate conoscenze, competenze ed esperienza specifica, supporta l'organizzazione nella gestione complessiva e integrata dei processi e sotto processi in ambito HSE (Health, Safety and Environment).

In particolare, la norma delinea i seguenti due profili professionali del Professionista HSE:

- **Specialista HSE** (HSE Specialist): professionista con competenze tecnico-specialistiche che supporta l'organizzazione nel conseguimento dei relativi obiettivi in ambito HSE sulla base delle proprie specifiche conoscenze e abilità. Normalmente lo Specialista HSE rappresenta la figura di riferimento per la consulenza e il supporto tecnico per la piena implementazione integrata dei processi legati agli ambiti HSE con l'obiettivo di concorrere all'efficienza complessiva dell'organizzazione. Il professionista può essere interno o esterno all'organizzazione. Lo Specialista HSE svolge la propria attività in una posizione organizzativa dotata di una piena autonomia relativamente alla gestione di aspetti operativi ma limitata con riferimento agli aspetti strategici che sono definiti e decisi ad un livello più elevato dell'organizzazione.
- **Manager HSE** (HSE Manager): professionista con competenze manageriali che supporta l'organizzazione nel conseguimento dei relativi obiettivi in ambito HSE sulla base delle proprie specifiche conoscenze, abilità e competenze. Normalmente il Manager HSE rappresenta la figura di riferimento per la progettazione e il coordinamento per la piena implementazione integrata dei processi legati agli ambiti HSE con l'obiettivo di concorrere all'efficienza complessiva dell'organizzazione. Il professionista può essere interno o esterno all'organizzazione. Il Manager HSE opera invece in una posizione organizzativa dotata di piena autonomia decisionale con riferimento alle scelte strategiche dell'organizzazione in ambito HSE. Il suo ruolo è individuato dal vertice dell'organizzazione (l'alta direzione aziendale ovvero l'organismo di governo) allo scopo di disporre di una figura professionale che possa supportarla nella definizione delle scelte strategiche e dei relativi obiettivi in ambito HSE.
Nota: Il termine Manager non ha alcuna connotazione relativa all'inquadramento contrattuale della figura professionale.

Nella Norma UNI 11720, nei Prospetti 1 e 3 sono delineati rispettivamente compiti e attività, conoscenze e abilità relative allo Specialista HSE mentre nei Prospetti 2 e 4 sono delineati rispettivamente i compiti e attività, conoscenze e abilità relative al Manager HSE.

3. IMPEGNI DI CEPAS E DEI CANDIDATI

CEPAS concede libero accesso ai propri servizi ai candidati richiedenti, senza discriminazione di alcun tipo, riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione e svolge le proprie attività con obiettività, evitando ogni conflitto d'interesse.

In particolare, CEPAS si vincola a non utilizzare come esaminatori per la valutazione del candidato coloro che abbiano effettuato formazione allo stesso sulle tematiche oggetto del presente schema. Il vincolo è esteso anche agli esaminatori degli eventuali organismi di valutazione qualificati. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione sono vincolate al rispetto del Codice Etico del gruppo Bureau Veritas, disponibile sul sito www.cepas.it

La certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun candidato basata sui risultati dell'esame.

Il candidato inviando la richiesta di certificazione a CEPAS aderisce allo schema di certificazione e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione descritte in seguito.

Per ottenere e mantenere la certificazione, il richiedente deve rispettare e documentare l'applicazione di tutti i requisiti applicabili della/delle normative di riferimento per la certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da CEPAS e dagli eventuali organismi di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati. I candidati sono tenuti a rispettare le norme di comportamento al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose.

4. RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti a Leggi, Norme e documenti CEPAS non datati richiamati nel presente documento si intendono nella loro ultima edizione vigente

- UNI 11720:2025 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali in ambito HSE (Health, Safety, Environment) - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità
- Circolare Informativa ACCREDIA DC2025SPM078 del 17/06/2025
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone”
- Presente schema di certificazione

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Candidato: richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione
Esaminatore: persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale del candidato, per valutarne i risultati
Competenza: capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti
Esame: attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello schema di certificazione.
Organismo di Valutazione (OdV) o centro di esame: Organizzazione qualificata da CEPAS che gestisce esami di certificazione sotto il controllo e secondo specifiche procedure CEPAS, assicurando la propria imparzialità nei confronti di ogni candidato che richiede la certificazione e portando all'attenzione di CEPAS tutte le minacce effettive o potenziali alla propria imparzialità; l'OdV non può svolgere attività di delibera
Sede d'esame o Struttura d'esame: Sito qualificato (fisico o virtuale, temporaneo o permanente) che ospita la sessione d'esame; può coincidere con la sede di CEPAS o dell'OdV.
Requisiti di Certificazione: insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.
Valutazione: processo che permette di verificare se una persona possiede i requisiti indicati nello schema di certificazione
Certification Process Review (CPR): fase interna di revisione del processo di certificazione per consentire l'emissione del certificato.
Decision Maker: persona che prende decisioni relative alla certificazione, in possesso di conoscenze ed esperienze sufficienti del processo di certificazione, al fine di poter determinare se i requisiti di certificazione siano stati soddisfatti; il ruolo di Decision Maker di CEPAS è ricoperto dal Technical Manager.

6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

Possono accedere all'esame i candidati che siano in possesso di tutti i seguenti prerequisiti e ne facciano richiesta come di seguito riportato.

Specialista HSE (Rif. Prospetto A.1 Norma UNI 11720)

Formazione di base	Formazione specifica HSE	Esperienza lavorativa specifica	Livello EQF	Eccezioni
Laurea magistrale	40 ore di formazione distribuite nelle 4 aree indicate nel prospetto A3 della norma (area governance-gestionale, area compliance-amministrativa, area tecnica in materia di sicurezza sul lavoro e salute occupazionale, area tecnica in materia ambientale). La formazione deve essere stata erogata da enti di formazione riconosciuti ai sensi della legislazione vigente con attestazione finale di frequenza.	Almeno 2 anni di esperienza professionale complessiva in ambito HSE, di cui almeno 2 anni in incarichi specialistici (Nota 2)	6	La frequenza di un dottorato comporta una riduzione di 2 anni del requisito di esperienza. La frequenza di un Master di II° livello comporta una riduzione di 2 anni del requisito di esperienza. La frequenza a un Master di I° livello

CEPAS	SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI IN AMBITO HSE	SCH105 Rev. 3 Pag. 4 di 9
--------------	--	---------------------------------

	In appendice D della norma è riportata l'indicazione dei contenuti di massima per ciascun modulo formativo.			comporta una riduzione di 1 anno del requisito di esperienza.
Laurea		Almeno 3 anni di esperienza professionale complessiva in ambito HSE, di cui almeno 2 anni in incarichi specialistici (Nota 2).		La frequenza a un Master di I° livello comporta una riduzione di 1 anno del requisito di esperienza
Diploma di scuola secondaria di II grado		Minimo 4 anni di esperienza professionale complessiva in ambito HSE, di cui almeno 3 anni in incarichi specialistici (Nota 2).		
Diploma di scuola secondaria di I grado		Minimo 5 anni di esperienza professionale complessiva in ambito HSE, di cui almeno 4 anni in incarichi specialistici (Nota 2)		

Nota 2: Le competenze specialistiche possono essere acquisite in ruoli specialistici svolti sia in ambito HSE sia in un qualsiasi altro ambito lavorativo (per esempio: qualità, produzione, risorse umane, finanza). Nel caso in cui gli incarichi specialistici siano ricoperti in ambito HSE fanno parte dell'esperienza professionale complessiva in ambito HSE.

Manager HSE (Rif. Prospetto A.2 Norma UNI 11720)

Formazione di base	Formazione specifica HSE	Esperienza lavorativa specifica	Livello EQF	Eccezioni
Laurea magistrale	120 ore di formazione distribuite nelle 4 aree indicate nel prospetto A3 della norma (area governance-gestionale, area compliance-amministrativa, area tecnica in materia di sicurezza sul lavoro e salute occupazionale, area tecnica in materia ambientale). La formazione deve essere stata erogata da enti di formazione riconosciuti ai sensi della legislazione vigente con attestazione finale di frequenza. In appendice D della norma è riportata l'indicazione dei contenuti di massima per ciascun modulo formativo.	Almeno 8 anni di esperienza professionale complessiva in ambito HSE, di cui almeno 4 anni in incarichi manageriali (Nota 2)	7	La frequenza di un dottorato comporta una riduzione di 3 anni del requisito di esperienza. La frequenza di un Master di II° livello in ambito HSE comporta una riduzione di 2 anni del requisito di esperienza. La frequenza a un Master di I° livello in ambito HSE comporta una riduzione di 1 anno del requisito di esperienza..
Laurea		Almeno 10 anni di esperienza professionale complessiva in ambito HSE, di cui almeno 5 anni in incarichi manageriali (Nota 2).		La frequenza a un Master di I° livello in ambito HSE comporta una riduzione di 1 anno del requisito di esperienza
Diploma di scuola secondaria di II grado		Almeno 12 anni di esperienza professionale complessiva in ambito HSE, di cui almeno 6 anni in incarichi manageriali (Nota 2).		
Diploma di scuola secondaria di I grado		Almeno 15 anni di esperienza professionale complessiva in ambito HSE, di cui almeno 8 anni in incarichi manageriali (Nota 2)		

CEPAS	SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI IN AMBITO HSE	SCH105 Rev. 3 Pag. 5 di 9
--------------	--	---------------------------------

NOTA 2: Le competenze manageriali possono essere acquisite in ruoli manageriali svolti sia in ambito HSE sia in un qualsiasi altro ambito lavorativo (per esempio: qualità, produzione, risorse umane, finanza). Nel caso in cui gli incarichi manageriali siano ricoperti in ambito HSE fanno parte dell'esperienza professionale complessiva in ambito HSE

Durata raccomandata moduli formativi (rif. Prospetto A.3 UNI 11720):

Modulo	Manager HSE	Specialista HSE
Area governance-gestionale	40	8
Area compliance-amministrativa	40	0
Area tecnica in materia di sicurezza sul lavoro e salute occupazionale	20	16
Area tecnica in materia ambientale	20	16
Totale	120	40

Nota: per i contenuti dei singoli moduli vedasi Appendice D della norma UNI 11720

Documenti da consegnare a CEPAS (o all'ODV)	<ul style="list-style-type: none"> - Modulo MD08 "Richiesta ammissione esame e contratto di certificazione delle competenze" compilato e sottoscritto - Allegati in esso richiesti <p>Sottoscrivendo il modulo MD08, il candidato ne accetta le condizioni economiche, le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione. Nel caso non sia il richiedente, a farsi carico delle quote di certificazione e di mantenimento, sarà sua cura far apporre, nel suddetto modulo, firma e timbro dell'azienda o persona a cui intestare le fatture.</p>
Durata e contenuti del contratto	Il contratto di certificazione ha durata triennale e comprende le attività necessarie per il rilascio e il mantenimento della certificazione, dettagliate nel presente schema.

Nel caso la richiesta di certificazione non possa essere accolta, CEPAS ne comunicherà al richiedente le ragioni motivate.

7. PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

Fase	Finalità
Valutazione della documentazione prodotta dal Candidato (riesame della domanda)	Accertare il possesso dei requisiti richiesti dallo Schema
Esame di certificazione, come definito nel successivo paragrafo 8	Valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, eseguita dalla Commissione di Esame
CPR - Certification Process Review	Riesame interno della documentazione e dei risultati d'esame
Approvazione della proposta di certificazione e delibera da parte del Technical Manager (Decision Maker)	Rilascio del certificato e iscrizione al Registro CEPAS pubblicato su www.cepas.it

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e informato il Candidato. Per proseguire nell'iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze riscontrate, entro i tempi indicati da CEPAS.

Di tutte le certificazioni rilasciate, viene data periodica comunicazione al CSI - Comitato CEPAS per la Salvaguardia e l'Imparzialità.

8. PROCESSO DI ESAME

Ammissione all'esame	Sono ammessi a sostenere l'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MD08 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati dichiarati idonei.
Finalità dell'esame	Valutazione delle conoscenze e delle abilità del candidato, come indicate nel presente schema. Gli Esaminatori sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e rispondono a CEPAS per tutte le attività di valutazione.

CEPAS	SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI IN AMBITO HSE	SCH105 Rev. 3 Pag. 6 di 9
--------------	--	---------------------------------

Pianificazione e gestione dell'esame	Le sessioni di esame sono pianificate e gestite da CEPAS, o dagli OdV approvati in accordo alla procedura CEPAS PG70. La lista dei Candidati all'esame e l'elenco della documentazione presentata dagli stessi è preventivamente verificata dagli esaminatori.
Luogo e data dell'esame	L'esame si svolge nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS (o dall'OdV) ai candidati. Nel caso di esami da remoto, ai candidati vengono preventivamente comunicate la piattaforma utilizzata e le relative modalità di collegamento
Obblighi del candidato, prima dell'inizio della sessione d'esame	<ul style="list-style-type: none"> - esibire un documento di identità valido, - firmare il foglio presenze, - firmare per accettazione le "Condizioni generali di vendita" e l'"Informativa Privacy" - presentare evidenza di pagamento della quota prevista per la partecipazione all'esame

8.1 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle figure professionali oggetto del presente Schema deve prevedere la verifica del possesso delle conoscenze, abilità e livelli di autonomia e responsabilità specificate al punto 5 della UNI 11720.-

L'esame prevede tre prove: due prove scritte e una prova orale.

Prova	Modalità e finalità	Tempo massimo	Punteggio massimo	Soglia minima per il superamento della prova
I Prova scritta	Test a risposta chiusa con 45 domande con 4 risposte di cui 1 sola è quella esatta (sono escluse le risposte vero/falso). La prova è "closed book" ossia il candidato non può consultare la norma.	90 minuti	45 punti	31 punti
II prova scritta	Esame scritto su "casi di studio": al candidato viene proposta una situazione reale attinente alla specifica attività professionale. Egli dovrà fornire una risposta appropriata. La prova è "open book" in quanto il candidato può consultare la norma.	60 minuti	35 punti	24,5 punti
Prova orale	Approfondimento di eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o del livello delle conoscenze acquisite dal candidato	30 minuti	20 punti	14 punti

È possibile accedere alla prova orale, previo superamento delle precedenti due prove.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% in ognuna delle singole prove.

Durante lo svolgimento delle prove scritte d'esame, i Candidati possono consultare testi di legge non commentati, previa autorizzazione dell'esaminatore, ma non possono usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è causa di interruzione dell'esame stesso.

Al termine dell'esame la Commissione comunica al candidato l'esito dello stesso e le eventuali aree di miglioramento da sviluppare durante la validità della certificazione.

L'esaminatore specifica che il superamento dell'esame non costituisce titolo di certificazione e comunica al candidato che il rilascio della certificazione è vincolato all'esito positivo del riesame e delibera a cura di CEPAS.

8.2 ESAMINATORI e OSSERVATORI

L'esame è condotto da esaminatori in possesso dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 2, qualificati da CEPAS. Essi sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle prove di esame, attenersi a criteri di oggettività nella valutazione, comunicare eventuali legami e rapporti e interessi in conflitto che potrebbero compromettere la loro imparzialità e la riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni, rispettare il presente schema.

La Commissione d'esame è costituita da uno o più esaminatori in modo da coprire tutte le competenze richieste per la valutazione. Qualora l'esame sia svolto da un OdV, la Commissione d'esame può essere supervisionata, anche senza

preavviso, dal personale CEPAS debitamente autorizzato. Alle sessioni di esame, CEPAS può prevedere la presenza di osservatori propri, degli enti di accreditamento o di eventuali autorità competenti.

8.3 RIPETIZIONE DELL'ESAME

I candidati che non superano l'esame (o una singola prova) possono ripetere l'esame (o la singola prova) nelle sessioni successive da svolgersi entro un anno, effettuando il pagamento della tariffa prevista.

9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE, ISCRIZIONE AL REGISTRO, INTEGRITA' DEI DATI E PRIVACY

Al Candidato che ha superato positivamente l'esame, in possesso di tutti i requisiti richiesti e in regola con gli aspetti amministrativi, CEPAS rilascia la certificazione, di durata pari a 3 anni, previa delibera positiva del Decision Maker.

Il certificato riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione
- nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita della persona certificata
- numero del certificato
- schema di certificazione e/o norma di riferimento
- data di rilascio, data di emissione corrente, data di scadenza
- firma del responsabile dell'OdC autorizzato.

L'iscrizione nel relativo Registro CEPAS viene effettuata dopo la delibera del certificato; il registro è consultabile sul sito www.cepas.it.

CEPAS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018.

I documenti relativi all'attività di certificazione sono conservati con la massima cura da CEPAS e dagli organismi di valutazione approvati. Tutte le informazioni ottenute dal personale operante per conto di CEPAS sono soggette al vincolo di riservatezza.

10. MANTENIMENTO ANNUALE (SORVEGLIANZA) E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione durante il periodo contrattuale dei 3 anni (decorrenti dalla data del rilascio del certificato) è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza annuale, svolte da CEPAS.

Mantenimento annuale	<p>La persona certificata è tenuta a fornire, con cadenza annuale, un'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (mediante apposita modulistica predisposta da CEPAS), relativa ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accettazione documenti CEPAS - assenza di reclami o adeguata gestione degli stessi nell'attività specifica - continuità professionale secondo il profilo/i certificato/i o incremento di crediti formativi nel caso di perdita di lavoro, fatto salvo motivi di forza maggiore - partecipazione ad attività di aggiornamento professionale continuo (long life learning), ossia ore di aggiornamento professionale per anno, anche in modalità FAD ed e-learning * <p><i>* L'aggiornamento professionale deve prevedere un minimo di 48 ore nel triennio, preferibilmente distribuite in modo omogeneo nei tre anni, dedicate ad attività di formazione, addestramento e alla partecipazione a seminari e workshop organizzati da enti formatori riconosciuti ai sensi della legislazione vigente) in materie pertinenti con il ruolo e i compiti e le competenze legate al proprio profilo (vedere Appendice D UNI 11720). Almeno il 50% dell'aggiornamento deve derivare da attività e corsi con verifica dell'apprendimento.</i></p> <p>Il mantenimento della certificazione è inoltre soggetto al pagamento delle quote annuali previste.</p>
Rinnovo della certificazione	<p>Il certificato è rinnovabile in vista della sua scadenza, in seguito a specifica richiesta e a un nuovo accordo contrattuale.</p> <p>Il rinnovo è possibile, solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità e prevede, in aggiunta ai requisiti richiesti per il mantenimento annuale, che vengano prodotte adeguate evidenze oggettive a supporto di quanto autocertificato annualmente sia relativamente all'esperienza lavorativa specifica in corso sia in merito all'aggiornamento professionale.</p> <p>NOTA Eventuali eccezioni possono essere previste per comprovata impossibilità derivante da maternità, gravi motivi di salute (per esempio, malattia, infortunio) o altre cause di forza maggiore, attivando un processo compensativo.</p> <p>L'iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.</p>

Per tutte le altre condizioni relative a mantenimento e rinnovo si rimanda al Regolamento Generale CEPAS (RG01 – par. 2.5, 2.7).

11. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

CEPAS ha il diritto di sospendere o revocare la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto, al verificarsi di una o più delle condizioni riportate di seguito.

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione, la persona certificata deve sospendere l'utilizzo del certificato, restituendolo a CEPAS.

<p>Sospensione</p>	<p>La certificazione può essere sospesa, per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o più di queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - violazione di quanto previsto al par. 10; - gravi carenze nell'attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive; - uso scorretto o ingannevole della certificazione CEPAS; - inadempimento degli obblighi contrattuali di tipo economico assunti per l'iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato; - richiesta da parte della persona certificata.
<p>Revoca</p>	<p>La certificazione può essere revocata, verificandosi una o più di queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora persistano le condizioni che hanno causato la sospensione, nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione. - qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l'immagine CEPAS con provvedimenti di tipo drastico ed urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona certificata - nel caso in cui la persona certificata faccia espressa richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso e la comunicazione di disdetta pervenga almeno 3 mesi prima della scadenza annuale <p>La mancata comunicazione di rinuncia nel termine dei 3 mesi prima della data di scadenza annuale non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l'annualità successiva</p>

CEPAS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione o revoca della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e condizioni per l'utilizzo della certificazione.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione del relativo contratto con la persona in questione, cessando nel contempo ogni riferimento alla certificazione; a tal proposito si veda il Regolamento generale RG01.

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in accordo a quanto stabilito dalle procedure consultabili sul sito www.cepas.it.

12. RECLAMI E RICORSI

CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione in accordo agli art. 4 e 5 del Regolamento Generale (RG01) pubblicato sul sito www.cepas.it e che prevedono:

- l'obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o ricorrente il ricevimento dello stesso entro tempi stabili,
- l'avvio di un'istruttoria specifica
- la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente
- l'adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato una carenza da parte di CEPAS.

Nel caso di reclamo relativo a una persona certificata, la decisione finale può prevedere l'avvio di opportune verifiche presso il cliente. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

In caso di ricorsi, i costi relativi al ricorso sono a carico di CEPAS se questo è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.

Per qualunque controversia fra una parte interessata e CEPAS che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso al Foro competente di Milano.

13. REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE/QUALIFICA DELLE FIGURE PROFESSIONALI, CODICE DEONTOLOGICO E PRESCRIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO CEPAS

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali CEPAS (RG01), il Codice deontologico CEPAS (CD01) e le Prescrizioni per l'uso del certificato e marchio CEPAS (MC01), pubblicati su www.cepas.it.

La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata personale o nel sito personale con il solo riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome "CEPAS".

L'uso del marchio CEPAS non è consentito.

Per quanto riguarda il Codice deontologico, le prescrizioni riportate nel documento CEPAS CD01 sono integrate dalle disposizioni indicate nell'Appendice B (Aspetti etici e deontologici applicabili) della Norma UNI 11720 i cui principi sono da ritenersi vincolanti al pari di quanto previsto ai punti precedenti.

ALLEGATO 1**ARGOMENTI DELL'ESAME di CERTIFICAZIONE e DELLA FORMAZIONE SPECIFICA**

La valutazione delle figure professionali oggetto del presente Schema deve prevedere la verifica del possesso delle conoscenze, abilità e livelli di autonomia e responsabilità specificate al punto 5 della UNI 11720.

ALLEGATO 2**PROFILO DELL'ESAMINATORE****Requisiti minimi**

Per ogni sessione d'esame l'OdC dovrà incaricare una Commissione di esame composta da un numero adeguato di esaminatori in relazione al numero e ai profili di certificazione richiesti dai candidati

Gli esaminatori dovranno evidenziare i seguenti requisiti:

- Diploma di scuola secondaria di II grado
- Certificazione come HSE Manager *
- Conoscenza della norma ISO/IEC 17024, delle norme di riferimento specifiche per lo schema in oggetto e delle procedure CEPAS, inclusi i criteri per la gestione delle sessioni d'esame di certificazione, coerenti con i requisiti della stessa norma ISO/IEC 17024;
- Capacità di cogliere aspetti legati alle conoscenze, abilità e competenze relative ai compiti assegnati al profilo oggetto del presente schema

* Gli esaminatori devono essere in possesso della certificazione come Manager/Specialist HSE in conformità alla norma UNI 11720:2025. Nella fase transitoria della durata di due anni dall'uscita della norma, potranno essere impiegati come esaminatori persone già in possesso della certificazione HSE Manager operativo e/o strategico in conformità alla norma UNI 11720:2018 per entrambi i nuovi profili professionali.

ALLEGATO 3**REQUISITI DI COMPETENZA PER IL PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE**

Requisiti minimi di competenza per il personale incaricato del riesame della domanda:

- conoscenza delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e UNI 11720:2025;
- conoscenza dei processi di certificazione di Figure professionali in ambito HSE (Health, Safety, Environment) stabiliti dall'OdC.

Requisiti minimi di competenza del Decision Maker:

- conoscenza delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e UNI 11720:2025;
- conoscenza dei processi di delibera dell'OdC.

Il personale incaricato per il riesame della domanda e quello incaricato per la decisione di certificazione può avvalersi di un esperto in possesso di competenze ed esperienze pari a quelle dell'esaminatore.